

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	165
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti 36.81, 36.82, 41.166, 53.61, 80.36, 97.42, 101-quater.310, 101-quater.315, 101-quater.316, 119.5 e Tab. 4.3 del Relatore e relativi subemendamenti</i> ) .	183
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	181
ERRATA CORRIGE .....	182

##### SEDE REFERENTE

Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianclaudio Bressa.

##### La seduta comincia alle 12.15.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.**

**C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte di aver presentato, in qualità

di relatore, gli emendamenti 36.81, 36.82, 41.166, 53.61, 80.36, 97.42, 101-*quater*.310, 101-*quater*.315, 101-*quater*.316, 119.5 e Tab. 4.3 (*vedi allegato 1*), che sono stati trasmessi per le vie brevi ai componenti della Commissione per consentire la presentazione di eventuali subemendamenti. Avverte al riguardo che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*), di cui si riserva di valutare l'ammissibilità nel corso della seduta odierna.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede chiarimenti circa l'ulteriore presentazione di emendamenti da parte del relatore e del Governo, nonché di conoscere quali siano i tempi prevedibili di conclusione dell'esame.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, assicura come i lavori si concluderanno nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità delle questioni da affrontare.

Il Viceministro Enrico MORANDO preannuncia la presentazione di un ulteriore

emendamento del Governo, subordinatamente al raggiungimento sullo stesso del consenso unanime dei gruppi, volto a prorogare il termine per l'adozione del provvedimento concernente l'albo degli aiuti di Stato. A causa del mancato coordinamento tra le amministrazioni incaricate di redigerlo, di cui il Governo si assume la responsabilità, non è possibile procedere all'adozione di tale atto nei termini previsti senza correre il rischio di lacune suscettibili di recare danno alle imprese, in quanto sulla base della normativa dell'Unione europea gli aiuti di Stato non ricompresi nell'albo sono da considerarsi illegittimi.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, rileva come si tratti di fare fronte a esigenze delle amministrazioni centrali motivate da una situazione di emergenza.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) chiede chiarimenti sulle modalità e sui tempi di prosecuzione dei lavori, con particolare riferimento all'individuazione delle ulteriori questioni da affrontare. Rileva come il consenso sulla proposta emendativa preannunciata dal Governo sia condizionato anche dalle decisioni che saranno assunte circa le materie da trattare. Rileva infine come si sia proceduto fino a questo momento in modo frammentario e come ciò sia riconducibile a responsabilità della maggioranza e del Governo.

Gianni MELILLA (MDP), pur esprimendo l'assenso del suo gruppo a trattare l'emendamento illustrato dal Viceministro Morando, ritiene sia necessario accelerare l'esame delle proposte emendative accantonate e di quelle riformulate. Invocando una specifica assunzione di responsabilità da parte della maggioranza, dati i tempi molto stretti, crede che potranno essere esaminate solamente nuove proposte emendative che siano condivise e non volte ad introdurre elementi che possono creare turbative.

Guido GUIDESI (LNA) auspica che la proposta emendativa illustrata dal Vicemi-

nistro Morando, seppur condivisibile, sia l'ultima ad essere presentata dalla maggioranza di governo, in quanto i gruppi sono ancora in attesa di risposte dal Governo sugli emendamenti segnalati. Propone, pertanto, che si proceda all'esame delle proposte emendative dei gruppi, nel testo riformulato, e poi, eventualmente in sede di Ufficio di presidenza, si valutino le questioni rimaste in sospeso. Non appena raggiunta chiarezza su tutto ciò, ritiene che si dovrebbe procedere senza che giungano nuove proposte emendative di maggioranza, così da non pregiudicare l'avvio per domani della discussione generale in Aula.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), pur condividendo la proposta emendativa illustrata dal Viceministro Morando, contesta il metodo con cui i lavori della Commissione sono stati condotti. Ricorda, infatti, che il suo gruppo ha dimostrato massima disponibilità al buon andamento dei lavori nella comprensione delle problematiche interne alla maggioranza, ma, a fronte di ciò, la maggior parte delle proposte emendative esaminate provenivano dalla stessa maggioranza o dal Governo. Inoltre in risposta al rigetto di ogni proposta di opposizione, pur se di modesto impatto finanziario, la maggioranza ha insistito in emendamenti concernenti questioni non centrali e particolarmente onerose. Ritiene, pertanto, che la proposta emendativa illustrata dal Viceministro dovrebbe essere esaminata insieme a tutti gli altri emendamenti in materia di proroghe, procedendo immediatamente a votare il pacchetto di emendamenti riformulati.

Walter RIZZETTO (FdI), concordando con gli interventi precedenti e dichiarando che il suo gruppo non è contrario alla proposta emendativa illustrata dal Viceministro Morando, segnala che fino a quel momento le proposte emendative del Governo e della maggioranza hanno potuto godere di una corsia preferenziale. Malgrado lo sforzo profuso, i lavori della Commissione procedono a rilento e con ritardo rispetto alla programmazione.

Concorda sulla proposta di posticipare l'esame dell'emendamento illustrato dal rappresentante del Governo ritenendo prioritari emendamenti di merito, quali quelli presentati dal suo gruppo in tema di assunzioni nel Corpo dei vigili del fuoco, di lavoro e previdenza, di concorsi nella Pubblica Amministrazione o sulla direttiva Bolkestein. Auspica che la presidenza della Commissione possa rassicurare sul rispetto di tempi certi, diversamente non è da escludere che il suo gruppo valuti una modifica del proprio atteggiamento, che fin qui è stato più che collaborativo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nel ricordare che i temi di merito richiamati dal collega Rizzetto sono tutti oggetto di riformulazioni condivise, concorda con la proposta del deputato Guidesi e ritiene che vi siano le condizioni affinché l'esame del disegno di legge di bilancio possa essere concluso entro poche ore, a partire da votazioni su questioni su cui vi sia sostanziale accordo. Fa presente che il ritardo si deve all'elevato numero di emendamenti presentati, da cui è derivato un eccezionale carico di lavoro tecnico ed istruttorio. Assicura che non saranno presentate nuove proposte emendative da parte sua o del Governo, se non per quanto concerne un emendamento riguardante SACE e Fincantieri, peraltro condiviso e da lui ritirato nella giornata di ieri per essere ripresentato con una nuova copertura.

**La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 12.55.**

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni comunicate dai gruppi parlamentari relativamente alla seduta odierna.

Comunica che l'onorevole Ribaudo sottoscrive l'emendamento Giuletta 42.2; l'onorevole Colletti sottoscrive l'emendamento Cicchitto 102-ter.49; l'onorevole Gadda sottoscrive l'emendamento Scuvera 95-ter.6; l'onorevole Abrignani sottoscrive l'emendamento Donati 102-ter.35; l'onorevole Baruffi sottoscrive l'emendamento

Fabbri 21-bis.62; l'onorevole Giuseppe Guerini sottoscrive l'emendamento Misiani 101-quater.195; l'onorevole Mannino sottoscrive l'emendamento Realacci 3-bis.24 come riformulato; l'onorevole De Menech sottoscrive l'emendamento Rubinato 54-ter.46; l'onorevole Baruffi sottoscrive l'emendamento Lorenzo Guerini 95.12; l'onorevole Cenni sottoscrive l'emendamento Realacci 51.29; l'onorevole Camani sottoscrive l'emendamento Preziosi 30-bis.8; l'onorevole Gribaudo sottoscrive l'emendamento Bargerò 67-bis.17; l'onorevole Gaggano sottoscrive l'emendamento Realacci 3-bis.24; l'onorevole Capone sottoscrive gli emendamenti Fanucci 39.90, Realacci 3-bis.24, Gutgeld 59.32 e Lorenzo Guerini 95.12; l'onorevole Fabbri sottoscrive l'emendamento Lorenzo Guerini 95.12; l'onorevole Iacono sottoscrive l'emendamento Benamati 3.242; l'onorevole Alfreider sottoscrive l'emendamento De Menech 60-bis.1; l'onorevole Di Salvo sottoscrive l'emendamento Preziosi 30-bis.8; l'onorevole Tino Iannuzzi sottoscrive l'emendamento Famiglietti 101-quater.281; l'onorevole Baruffi sottoscrive gli emendamenti Cinzia Maria Fontana 19.10 e Carnevali 19.11; l'onorevole Pellegrino sottoscrive il subemendamento Pannarale 0.101-quater.310.3; l'onorevole Fratoianni ritira la propria firma all'emendamento Ginefra 76-bis.8; gli onorevoli Giordano e Mantero sottoscrivono gli emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117; l'onorevole Nesci sottoscrive l'emendamento Nuti 38.16; l'onorevole Prestigiacomo ritira la sua firma all'emendamento Alberto Giorgetti 101-quater.292.

Avverte che i presentatori degli identici emendamenti Benamati 3.242 e Fanucci 39.90 hanno accettato la riformulazione proposta dal Governo e che gli stessi emendamenti sono stati sottoscritti dai deputati Cenni, Valiante, Dellai, Mongiello, Donati, Borghi, Rampelli, Carnevali, Giancarlo Giorgetti, Prestigiacomo e Palese.

La Commissione approva gli identici emendamenti Benamati 3.242 e Fanucci 39.90, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che il presentatore dell'emendamento Realacci 3-*bis*.24 ha accettato la riformulazione proposta dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Realacci 3-*bis*.24, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Realacci 3-*bis*.24, risultano assorbiti gli emendamenti Pastorelli 3-*bis*.28 e Palese 3-*bis*.17.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) accetta la riformulazione dell'emendamento Lupi 29-*quater*.26, di cui è cofirmatario, che rappresenta l'esito di un confronto approfondito svolto con il Governo su un tema di fondamentale importanza oggetto di numerose battaglie politiche condotte dal suo gruppo, ossia le misure di sostegno alle famiglie.

Pur riconoscendo che per contrastare in maniera efficace il calo demografico occorrerebbe intervenire con misure di carattere strutturale, evidenzia che il così detto « bonus bebè », pur scontando il limite che gli deriva dall'essere una misura straordinaria, ha prodotto comunque rilevanti effetti positivi ed è divenuta parte degli aiuti dello Stato alle famiglie. Sottolinea quindi che l'emendamento in esame ha il merito di garantire il diritto di accesso al bonus per tutti i nati nel 2018 e di porre le basi per poter assicurare anche nelle annualità successive continuità a tale misura. Fa, quindi, presente che, come già al Senato, non è stato possibile estendere la misura a tutto il triennio e che sarà quindi responsabilità dei prossimi governi farsi carico di protrarre la misura anche per gli anni 2019 e 2020.

Esprime, inoltre, piena condivisione sull'emendamento Preziosi 30-*bis*.8, anche nella nuova formulazione, che, in connessione con la sua proposta e nel segno di un sostegno di carattere strutturale alle famiglie, innalza a 4 mila euro il limite di reddito complessivo, finora ancora quan-

tificato in lire, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni per essere considerati fiscalmente a carico. Si tratta di un aggiornamento di cui beneficeranno migliaia di famiglie italiane. Preannunzia quindi fin da ora il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta presentata dal collega Preziosi.

Rivendica, conclusivamente, con orgoglio il lavoro svolto da Alternativa Popolare nel sostenere la famiglia quale primo tassello fondamentale per l'economia di un Paese.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) si dichiara rammaricata per il fatto che il lavoro della Commissione sugli emendamenti attualmente all'esame sia stato scavalcato dalle anticipazioni rese ai giornali da qualche forza politica che ha voluto, in tal modo, rilanciare per prima il tema del sostegno alla famiglia, rivendicando l'attenzione che il suo gruppo assicura a questo tema.

Esprime pertanto rammarico per la declaratoria di inammissibilità degli emendamenti presentati sulla medesima materia dal suo Gruppo, che a suo avviso è stata frutto di una scelta politica, e non tecnica, non presentando gli emendamenti profili problematici in termini di coperture errate o non capienti.

Alla luce dei dati disponibili sull'andamento demografico dell'Italia, sarebbero stati necessari ben altri interventi: le giovani coppie italiane non trovano incoraggiamento nei « bonus bébé » ma in politiche finalizzate a ricostruire un sistema di *welfare* attraverso il rilancio dell'occupazione, delle politiche abitative e dei servizi all'infanzia e agli anziani. Contesta, quindi, la politica dei bonus, e dunque delle misure a termine, portata avanti dall'attuale Governo, destinando peraltro a tali misure risorse irrisorie rispetto a quelle allocate su altri capitoli di bilancio. Ciò detto, il bonus è pur sempre preferibile rispetto a nessun intervento.

Auspica, infine, che il prossimo Esecutivo – che a suo avviso sarà espressione del centrodestra – introduca il quoziente familiare, che è l'unica vera riforma strut-

turale, cui non ha potuto provvedere per mancanza di tempo l'ultimo Governo Berlusconi, per affrontare in maniera seria il tema della natalità, e dunque anche del rilancio dell'economia del Paese. Non è un caso che la Francia sia ricorsa a tale misura all'indomani del secondo conflitto mondiale e dunque in un momento di profonda crisi economica.

Ribadisce, pertanto, che la proposta è mirata a fornire un mero palliativo per l'anno 2018, con chiare finalità elettorali e che non sussistono per la maggioranza motivi di vanti nei confronti dei cittadini. D'altra parte occorre fare sapere che il bonus sarà accessibile anche agli stranieri e che per il Governo in carica è accettabile risolvere la denatalità degli italiani sostenendo la natalità degli immigrati. Su tale materia è davvero auspicabile che il prossimo Governo inverta la tendenza in atto.

Tea ALBINI (MDP), nell'associarsi a parte dell'intervento della collega Saltamartini, preannuncia il suo voto contrario all'emendamento in esame, poiché contesta radicalmente la politica dei bonus, riconosciuti, a suo avviso, in maniera indiscriminata anche ai non bisognosi.

A differenza della logica sottesa alla proposta del collega Tancredi, evidenzia che il sostegno alla famiglia si attua attraverso una politica dei servizi, soprattutto alle donne, creando opportunità che favoriscano la natalità e il lavoro femminile con modalità tali da renderlo compatibile con le cure delle esigenze familiari. Ribadisce quindi che occorre ripensare completamente la politica dei bonus, in ogni settore in cui sia stata applicata, perché riduce tutto ad una mercificazione del rapporto con le famiglie e con le donne italiane.

Titti DI SALVO (PD) ritiene di dovere intervenire in replica all'intervento dell'onorevole Saltamartini su un tema sul quale le sta particolarmente a cuore riportare la discussione alla verità dei fatti. Ricorda che nel corso dell'attuale legislatura è stata ripristinata la legge contro le dimissioni in bianco, abolita dal Governo

Berlusconi nel 2008; concordando con la collega Albini sulla centralità dei servizi a sostegno delle famiglie, sono stati rafforzati i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che si prendono cura dei propri figli, estendendo la durata dei congedi parentali, e sono stati stanziati 670 milioni integrativi per offrire servizi alle famiglie. Contesta quindi che la politica del Partito Democratico sul tema della famiglia possa essere ricondotta unicamente al sistema dei bonus.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per concludere l'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio, si appella alla responsabilità dell'opposizione, oltre che della maggioranza, per il contenimento degli interventi all'oggetto del provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL) contesta alla maggioranza la reiterazione di interventi sulle stesse tematiche.

Laura CASTELLI (M5S), in risposta all'appello del presidente Boccia, osserva che oggetto della discussione è un tema molto rilevante sul quale alcune forze politiche hanno incentrato la campagna elettorale, di fatto già in atto, e ritiene pertanto che sia utile svolgere sullo stesso un confronto aperto che rimanga agli atti.

Sottolinea che spesso le politiche fatte con misure di carattere non strutturale non solo producono effetti limitati nel tempo, ma hanno dei costi elevati, e che a suo avviso rispondono solo a logiche elettorali e di sopravvivenza politica. Stigmatizza, inoltre, il fatto che il Governo non abbia avuto il coraggio di intervenire con misure strutturali sul mercato del lavoro.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Lupi 29-*quater*.26 e Preziosi 30-*bis*.8, nella nuova formulazione.

Walter RIZZETTO (FdI) preannuncia che, pur ritenendo condivisibili alcuni pro-

fili dell'emendamento Lupi 29-*quater*.26, non voterà a favore dello stesso, perché è frutto della politica dei bonus, che seguono una logica del beneficio a termine e sono dunque inefficaci.

Alla collega Di Salvo risponde sottolineando che il Partito Democratico ha demolito il sistema del *welfare*, dei salari e annullato il potere di acquisto delle famiglie. Contesta inoltre il fatto che si preveda di estendere i bonus anche a coloro che non hanno il permesso di soggiorno permanente e ritiene che tale misura sia il frutto di una demagogia preelettorale.

Evidenziati i preoccupanti dati ISTAT sulla denatalità riferiti al 2016 – che riferiscono una diminuzione netta della popolazione italiana di 134.000 unità – ribadisce la necessità di interventi strutturali e sottolinea che in tale direzione va l'emendamento Meloni 29-*quater*.35.

In conclusione, osserva che l'attuale Governo, invece di pensare in maniera seria al sostegno alle giovani coppie, ai salari e alle pensioni, in questo disegno di legge di bilancio ha allocato ingenti risorse su capitoli di bilancio riferiti a questioni non urgenti, rendendosi così responsabile di vere e proprie « marchette ».

Guido GUIDESI (LNA) dichiara il voto di astensione della propria parte politica sull'emendamento in esame.

La Commissione approva l'emendamento Lupi 29-*quater*.26, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che i deputati Taricco, Cinzia Fontana, D'Inca, Da Villa e Rubinato sottoscrivono l'emendamento Preziosi 30-*bis*.8.

Ernesto PREZIOSI (PD) esprime soddisfazione per la nuova formulazione del suo 30-*bis*.8, del quale richiama le finalità e che ritiene utile per fare emergere il carattere strutturale degli interventi messi in atto dal presente Governo sul terreno del sostegno alle famiglia.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) esprime apprezzamento per la nuova formulazione dell'emendamento a prima firma Preziosi, espressione di una buona sintesi effettuata tra le parti politiche e senza atteggiamenti rivendicativi.

La Commissione approva l'emendamento Preziosi 30-*bis*.8, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), Alberto GIORGETTI (FI-PdL) e Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrivono l'emendamento Realacci 51.29, nel testo riformulato, che contiene importanti disposizioni in materia ambientale. Coglie l'occasione per esprimere l'auspicio affinché il legislatore voglia in futuro elaborare norme di carattere più generale, rinviando a fonti normative di rango regolamentare la disciplina di dettaglio al fine di far comprendere il senso e il carattere innovativo delle nuove disposizioni.

Federico D'INCÀ (M5S), anche a nome del collega Vignaroli, Walter RIZZETTO (FdI) e Arturo SCOTTO (MDP) sottoscrivono l'emendamento Realacci 51.29, nel testo riformulato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Realacci 51.29 e Carnevali 51.10, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Maria ANTEZZA (PD), nell'accettare la riformulazione del suo emendamento 52.1, propone di sostituire le parole: « la mobilità » con le seguenti « il sistema della mobilità ».

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, e il rappresentante del Governo concordano con quanto proposto dalla deputata Antezza.

Gianni MELILLA (MDP) sottoscrive l'emendamento Antezza 52.1, come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che i deputati Albini, Scotto, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiaco-  
mo e Latronico sottoscrivono l'emenda-  
mento in esame.

La Commissione approva l'emenda-  
mento Antezza 52.1, come riformulato  
(*vedi allegato 2*).

Gianni MELILLA (MDP) sottoscrive gli  
identici emendamenti Alberto Giorgetti  
58.80, Tancredi 58.36 e Giulietti 58.10,  
come riformulati.

Francesco BOCCIA, *presidente e rela-  
tore*, prende atto che i deputati Albini,  
Scotto e D'Incà sottoscrivono gli identici  
emendamenti in esame.

La Commissione approva gli identici  
emendamenti Alberto Giorgetti 58.80, Tan-  
credi 58.36 e Giulietti 58.10, come riform-  
ulati (*vedi allegato 2*).

Roberto SIMONETTI (LNA), nel condi-  
videre le finalità dell'emendamento Gut-  
geld 59.32, nel testo riformulato, chiede  
chiarimenti in relazione al discrimine del-  
l'esclusione del contributo previsto nell'e-  
mendamento per gli interventi di installa-  
zione della tecnologia LED.

Alberto ZOLEZZI (M5S) osserva che  
l'emendamento a prima firma Gutgeld fa  
riferimento ad una tecnologia già obsoleta.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) chiarisce  
la portata normativa del suo emenda-  
mento 59.32, precisando che esso non  
esclude l'impiego di un livello tecnologico  
più avanzato.

La Commissione approva l'emenda-  
mento Gutgeld 59.32, come riformulato  
(*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA  
chiede l'accantonamento dell'emenda-  
mento Prestigiaco-  
mo 69.9, essendo in via  
di definizione un'ulteriore nuova formu-  
lazione dello stesso, che comporterebbe

tra l'altro la soppressione dell'ultimo  
comma.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL)  
concorda sulla proposta di accantona-  
mento del suo emendamento, non com-  
prendendo le ragioni che inducono a ri-  
formularlo in modo da aggravare o addi-  
rittura rendere impossibile per il governo  
della Regione Siciliana, da poco insedia-  
tosi, la presentazione del bilancio consoli-  
dato entro i termini.

Francesco BOCCIA, *presidente e rela-  
tore*, dispone pertanto l'accantonamento  
dell'emendamento Prestigiaco-  
mo 69.9. Av-  
verte che i presentatori hanno accettato la  
proposta di riformulazione degli identici  
emendamenti Lorenzo Guerini 95.12, Ci-  
rielli 95.49, Venittelli 95.33, Sottanelli  
95.48, Ciraci 95.39, Simonetti 96.6, Pasto-  
rino 95.16, Pastorelli 95.28, Lavagno 95.31  
e degli identici emendamenti Tancredi  
101-*quater*.271, Alberto Giorgetti 101-*qua-  
ter*.305 e Giulietti 101-*quater*.34.

La Commissione, con distinte votazioni,  
approva gli identici emendamenti Lorenzo  
Guerini 95.12, Cirielli 95.49, Venittelli  
95.33, Sottanelli 95.48, Ciraci 95.39, Simo-  
netti 96.6, Pastorino 95.16, Pastorelli  
95.28, Lavagno 95.31, come riformulati, e  
gli identici emendamenti Tancredi 101-  
*quater*.271, Alberto Giorgetti 101-*qua-  
ter*.305 e Giulietti 101-*quater*.34, come ri-  
formulati (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e rela-  
tore*, prende atto che la riformulazione  
dell'emendamento Iacono 58.76 è stata  
accettata dai proponenti.

La Commissione approva l'emenda-  
mento Iacono 58.76, come riformulato  
(*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), pren-  
dendo da ultimo spunto dall'esito dell'e-  
same dell'emendamento presentato dal  
collega Realacci, esprime preoccupazione  
per la sottrazione di risorse già previste  
nella Tabella B, voce Ministero della Sa-

lute, utilizzate per garantire adeguata copertura finanziaria ad emendamenti di recente approvati su altre materie. Teme che da tali interventi possa derivare l'assenza di copertura per gli identici emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117, riguardanti l'istituzione di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), dei quali sottolinea la rilevanza.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che gli emendamenti citati dalla deputata Miotto saranno corredati dalla necessaria copertura finanziaria, facendo presente che si provvederà a reintegrare le risorse finanziarie, già sottratte al fine di garantire adeguate coperture a proposte emendative con risorse disponibili a legislazione vigente, nella Tabella B, voce Ministero della Salute. I prelievi allo stato di previsione del Ministero della salute sono, cioè, frutto di una mera operazione di carattere contabile che sarà corretta successivamente mediante un intervento *ad hoc*.

Mario MARAZZITI (DeS-CD) ringrazia il Viceministro, anche a nome della XII Commissione.

Matteo MANTERO (M5S) insiste sulla necessità che gli emendamenti citati dalla deputata Miotto abbiano la necessaria copertura finanziaria, richiedendo ulteriore conferma al Viceministro.

**La seduta, sospesa alle 14,30, è ripresa alle 14,40.**

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) chiede chiarimenti in merito all'emendamento Zoggia 102-ter.28, che si riferisce a una parte del provvedimento ormai esaminata.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, segnala che l'emendamento Zoggia 102-ter.28 risulta assorbito dall'approvazione di altre proposte emendative.

Propone, quindi, di riformulare l'emendamento Zolezzi 17-ter.8 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore ed illustra l'emendamento 17-ter.28 a sua prima firma, esprimendo particolare apprezzamento per l'istituzione del fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Zolezzi 17-ter.8, così come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Zolezzi 17-ter.8 è stato sottoscritto dai deputati D'Incà, Castelli, Cariello, Rizzetto, Melilla.

La Commissione approva l'emendamento Zolezzi 17-ter.8, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Di Salvo 24.26 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Titti DI SALVO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Laura CASTELLI (M5S) chiede che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'impatto che avrà l'approvazione dell'emendamento in discussione, soprattutto relativamente al controllo dei conti pubblici e al contenimento delle spese.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Di Salvo 24.26, così come riformulato, assicura che gli enti a cui l'emendamento fa riferimento restano comunque soggetti al controllo pubblico.

La Commissione approva l'emendamento Di Salvo 24.26 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Piazzoni 25.13 è stato sottoscritto dalla deputata

Cinzia Fontana e ne propone la seguente riformulazione:

« All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 110, è aggiunto il seguente:

« 110-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari ad euro 20 su base mensile, esso è versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma ». ».

b) dopo il comma 114, è aggiunto il seguente:

« 114-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lett. g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di operatori socio-assistenziali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

Cinzia Maria FONTANA accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, propone una correzione alla riformulazione appena proposta, nel senso di sostituire le parole: « operatori socio-assistenziali » con le seguenti: « assistenti sociali ».

Cinzia Maria FONTANA accetta l'ulteriore riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Piazzoni 25.13, così come ulteriormente riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Piazzoni 25.13, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Braga 51.31 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che l'emendamento è stato sottoscritto dal deputato Michele Bordo.

Michele BORDO accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 51.31, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Braga 51.31 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, considerato l'andamento dei lavori e preso atto che la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo è convocata per le ore 19, comunica la propria intenzione di fissare il termine per il voto sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea per le ore 18.45 di oggi.

Propone, quindi, di sospendere brevemente la seduta per permettere ai capigruppo in Commissione di indicare un limitato numero di emendamenti, tra quelli non ancora esaminati, da conse-

gnare al relatore e al rappresentante del Governo ai fini del loro esame e votazione.

Sui predetti emendamenti intende acquisire una precisa risposta da parte del Governo con le eventuali riformulazioni. A seguire si procederà a votare ciò che resta degli emendamenti del relatore già presentati, tra i quali si impegna a ritirare quelli che riterrà non necessari.

Auspica che possano essere affrontate in modo condiviso le tematiche che la Commissione riterrà di dover concludere e ricorda che il suo dovere di presidente impone di dare risposta ai deputati della Commissione.

Walter RIZZETTO (FdI) dichiara di apprezzare la proposta del presidente e relatore Boccia.

Sottolinea, inoltre, che quanto proposto dal relatore implica assumersi una rilevante responsabilità. Osserva, infatti, che votare il mandato al relatore alle 18.45 significa, di fatto, escludere dal voto molti argomenti importanti che non sono stati finora affrontati, come, ad esempio, quelli del lavoro e della previdenza: teme, in tal senso, che gli emendamenti segnalabili dai gruppi si ridurrebbero ad un numero esiguo e forse insufficiente.

Guido GUIDESI (LNA) si dichiara d'accordo sulla proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, in replica al deputato Rizzetto, sottolinea che il Governo e la maggioranza sono consapevoli della responsabilità che comporta tale scelta e assicura che sapranno assumersela.

Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 17.**

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17.05.**

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avvisa che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 16. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Giuseppe Guerini 16.98. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Marazziti 16.80, Gianpaolo Galli 16.11 e Cimbri 16.46, e dispone l'accantonamento i presentatori degli identici emendamenti Saltamartini 16.8 e Placido 16.26.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Gribaudo 16.33 e 16.4 della XI Commissione; dispone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Gribaudo 16.2. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gebhard 16.116. Dispone l'accantonamento degli emendamenti Carocci 16.57 e Gebhard 16.87 mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gribaudo 16.22, Centemero 16.71, Simonetti 16.7, Nicchi 16.49 e 16.50, Alfreider 16.113, degli identici emendamenti Falcone 16.102 e 16.3 della XIII Commissione, nonché degli emendamenti Ruocco 16.15 e Misiani 16.96; dispone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Patrizia Maestri 16.97.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 17 invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Rampelli 17.5 e Abrignani 17.9.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il parere del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Marazziti 16.80.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che l'emendamento Gianpaolo Galli 16.11 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Cimbri 16.46.

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore, prende atto che l'identico emendamento Gribaudo 16.33 è stato ritirato mentre l'identico emendamento 16.4 della XI Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea. Prende altresì atto che l'emendamento Gebhard 16.116 è stato ritirato.

Chiara GRIBAUDO (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 16.22, anche considerato la scarsità del tempo ormai rimasto per la discussione, rimarcando tuttavia che la tematica da esso investito è di straordinaria rilevanza e che serve una seria riflessione circa le politiche di sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato dei nuovi lavoratori. Ritiene che il punto centrale sia rendere più gravoso il lavoro a tempo determinato e crede che sia importante dare una risposta alle attese dei giovani.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 16.71.

Roberto SIMONETTI (LNA) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 16.7 che è volto a dare un impulso e comunque a supportare l'importante settore del lavoro domestico, peraltro in costante crescita anche in prospettiva, applicando ad esso le norme che si applicano agli altri settori lavorativi.

Walter RIZZETTO (FdI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Simonetti 16.7 che è volto a una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori, anche considerato che il suo gruppo aveva avanzato un'analogia proposta che però è stata dichiarata inammissibile.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 16.7.

Marisa NICCHI (MDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 16.49 sottolinea che esso è volto ad assicurare pensioni dignitose per le lavoratrici che a causa di periodi interruttivi nella loro

carriera si trovano ad avere una copertura previdenziale affievolita.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Nicchi 16.49 e 16.50.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che è stato ritirato dai proponenti l'emendamento Alfreider 16.113; avverte inoltre che l'emendamento Falcone 16.102 è stato ritirato mentre l'identico emendamento 16.3 della XIII Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Ruocco 16.15.

Antonio MISIANI (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 16.96 sottolineando peraltro che un possibile strumento, per riequilibrare l'attuale situazione concernente le tutele e la solidità occupazionale, è rendere più costoso il lavoro precario. Invita, in tal senso, il Governo a riflettere seriamente sulla tematica.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avvisa che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 17.

Walter RIZZETTO (FdI) intervenendo sull'emendamento Rampelli 17.5, sottolinea che esso è volto a rafforzare il lavoro agricolo attraverso l'innalzamento dell'età anagrafica dei lavoratori agricoli per fruire del previsto esonero quinquennale, spostando il limite da 40 a 45 anni. Ciò peraltro significherebbe anche andare incontro alle esigenze di chi ha abbandonato un lavoro in un diverso settore e voglia inserirsi nel settore agricolo anche dopo i 40 anni di età. In tal senso chiede al relatore e al Governo di modificare i pareri già espressi, ovvero, in subordine, di accantonare l'emendamento in oggetto.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 17.5.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) intervenendo sull'emendamento a sua firma 17.9 chiede al relatore e al rappresentante del Governo di poterlo accantonare per esaminarlo in seguito.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, preso atto dell'intenzione favorevole del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Abrignani 17.9.

Con riferimento all'area tematica n. 17-ter (Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento Zolezzi 17-ter. 8 e degli identici emendamenti 17-ter.3 della XIII Commissione e Sani 17-ter.14, di cui propone l'accantonamento.

Passando, quindi, all'area tematica n. 17-quater (Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio della *Xylella fastidiosa*), dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 17-quater. 9 della XIII Commissione e Capone 17-quater. 49, degli identici emendamenti 17-quater. 10 della XIII Commissione e Mongiello 17-quater.41, dell'emendamento Palese 17-quater. 47, degli identici emendamenti 17-quater.12 della XIII Commissione e Taricco 17-quater.53, degli identici emendamenti 17-quater.5 della XIII Commissione e Luciano Agostini 17-quater.55, degli identici emendamenti 17-quater.8 della XIII Commissione e Oliverio 17-quater.58, degli identici emendamenti 17-quater.7 della XIII Commissione e Taricco 17-quater.57, nonché dell'emendamento Gagnarli 17-quater.20. Quindi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le altre proposte emendative.

Con riferimento all'area tematica n. 19 (Sostegno del reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per la quali lavorano), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative, ad eccezione degli

emendamenti Cinzia Maria Fontana 19.10, Carnevali 19.11 e Garofalo 19.1, di cui dispone l'accantonamento.

Invita, quindi, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'area tematica n. 20 (Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi) e, con riferimento all'area tematica n. 20-bis (Implementazione dell'assegnamento di ricollocazione), dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative segnalate, ovvero gli identici emendamenti Tinagli 20-bis.4 e 20-bis.8 della XI Commissione, nonché dell'emendamento Lombardi 20-bis.3.

Dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative segnalate con riferimento all'area tematica n. 21 (Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa), ad eccezione degli identici emendamenti Gribaudo 21.5 e 21.6 della XI Commissione, nonché degli emendamenti Melilla 21.19, Martelli 21.18 e Simonetti 21.1, che invita a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento all'area tematica n. 21-bis (Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare), invita al ritiro di tutte le proposte emendative segnalate, ad eccezione degli identici emendamenti 21-bis.76 della I Commissione e Fabbri 21-bis.62, nonché dell'emendamento Fregolent 21-bis.75, di cui propone l'accantonamento.

Passando ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'area tematica n. 22 (Azioni conferite ai dipendenti e anticipo pensionistico (APE)), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative, ad eccezione degli identici emendamenti 22.1 della XI Commissione e Baruffi 22.42, nonché degli emendamenti Taranto 22.67, Malpezzi 22.54 e Buttiglione 22.84, di cui dispone l'accantonamento.

Sull'area tematica n. 23 (Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata – RITA),

invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative segnalate, ad eccezione degli identici emendamenti 23.31 della XI Commissione e 23.10 Damiano, di cui dispone l'accantonamento.

Con riferimento all'area tematica n. 23-bis (Disposizioni in materia di previdenza complementare), propone di accantonare l'unica proposta emendativa segnalata, ovvero l'emendamento Librandi 23-bis.1.

Per quanto riguarda l'area tematica n. 23-ter (Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali del Servizio sanitario nazionale), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Fassina 23-ter.12 e Dell'Aringa 23-ter.16, disponendo l'accantonamento degli emendamenti Parrini 23-ter.13 e Ravetto 23-ter.9.

Invita, quindi, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative segnalate con riferimento all'area tematica n. 24 (Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS), mentre dispone l'accantonamento dell'emendamento Boccuzzi 24-bis.6 unica proposta emendativa segnalata con riferimento all'area tematica n. 24-bis (Prestazione assistenziale per i malati di mesotelioma).

Invita, quindi, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative segnalate con riferimento all'area tematica n. 25 (Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà), ad eccezione degli emendamenti Capelli 25.25, Carfagna 25.46 e Ribaudò 25.47 di cui dispone l'accantonamento.

Con riferimento all'area tematica n. 26 (Promozione del *welfare* di comunità), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative segnalate, ad eccezione degli identici emendamenti Saltamartini 26.1 e Carfagna 26.30, Tancredi 26.18 di cui dispone l'accantonamento, Moretto 26.2 su cui esprime parere favorevole e Gadda 26.3 di cui dispone l'accantonamento.

Passa ora all'espressione del parere sulle proposte emendative relative all'area tematica n. 26-ter (Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere), proponendo l'accantonamento degli emendamenti Quintarelli 26-ter.4, Tentori 26-ter.15, Di Salvo 26-ter.1, Bolognesi 26-ter.12, Misiani 26-ter.14 nonché degli identici emendamenti Di Salvo 26-ter.7 e 26-ter.3 della XI Commissione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle restanti proposte emendative segnalate.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative segnalate riferite all'area tematica n. 27 (Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito di istruzione e formazione professionale), mentre propone, infine, l'accantonamento dell'emendamento Paris 28.3, unica proposta segnalata riferita all'area tematica n. 28 (Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), intervenendo sul complesso degli emendamenti in materia di lavoro, si sofferma, in particolare, sugli identici emendamenti 20.25 della XI Commissione e Damiano 20.9, che prevedono l'innalzamento dell'indennità attribuita al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Si tratta di una fattispecie profondamente innovata dalla riforma del mercato del lavoro (il cosiddetto *Jobs act*) che, cancellando la previsione del reintegro nel posto di lavoro, ha monetizzato un diritto fondamentale dei lavoratori. Pur non condividendo tale impostazione, ricorda, tuttavia, che l'innalzamento dell'ammontare dell'indennità di licenziamento costituiva un preciso impegno assunto dalla maggioranza in occasione del recente rinvio in Commissione della proposta di legge Atto Camera n. 4388, in materia di ripristino delle tutele del testo previgente dell'articolo 18 dello Statuto dei

lavoratori, in discussione in Assemblea per iniziativa delle opposizioni di sinistra. In tale sede, anzi, la relatrice aveva assicurato la presentazione di uno specifico emendamento al disegno di legge di bilancio, considerata la certezza dei tempi della sua approvazione. L'invito al ritiro di tali emendamenti, testé formulato dal presidente e relatore, pertanto, costituisce un chiaro tradimento di tale impegno formalmente assunto, che costituisce, a suo avviso, un fatto di estrema gravità, che avrà ripercussioni negative sui lavoratori. Chiede pertanto alla maggioranza di valutare l'opportunità di accantonare tali emendamenti per favorire un supplemento di riflessione sul tema.

Gianni MELILLA (MDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative in materia di lavoro, si duole del fatto che la discussione su tale argomento si stia svolgendo alla fine del tempo a disposizione della Commissione, quando, invece, sarebbe stato necessario un dibattito ampio e articolato su molteplici aspetti. Dichiarandosi d'accordo con il collega Fassina, giudica arrivato il momento per il Parlamento di approfondire lo stato dei rapporti di lavoro, alla luce delle modifiche introdotte nel corso della legislatura. Il bilancio, a suo giudizio, è negativo, dal momento che è aumentata vistosamente la percentuale di lavori precari, nonostante l'apparente incremento del numero degli occupati. Del resto, tutte le modifiche al disegno di legge di bilancio finora approvate dalla Commissione in materia certificano la necessità di stabilizzare i lavoratori precari, in ogni settore del mercato del lavoro e con riferimento a tutte le tipologie di attività da quella più intellettuale a quella esclusivamente manuale. È pertanto necessario porre mano ad una politica innovativa, che tenga conto certamente dei cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, ma che non riduca i diritti dei lavoratori condannandoli al precariato. Coglie, a tale proposito, l'occasione per esprimere il suo apprezzamento per l'impegno profuso su tali temi dalla Commissione Lavoro della Camera, che, certa-

mente, può avvalersi dell'esperienza e della capacità del suo presidente, il collega Damiano, e che, pur con difficoltà, ha ottenuto risultati incoraggianti.

Cesare DAMIANO (PD) intervenendo sull'emendamento 20.9 a sua prima firma, identico all'emendamento approvato dalla Commissione lavoro, nonostante il parere contrario del rappresentante del Governo, sottolinea la particolare rilevanza del tema affrontato. Si vorrebbe intervenire, infatti, sull'aumento dell'indennità a favore dei lavoratori licenziati in modo illegittimo. Dichiaro di ritirare il suo emendamento formulando tuttavia una critica di miopia politica nei confronti del Governo che, a suo giudizio, sta commettendo un grave errore. Si tratta di emendamenti non ideologici che sono volti a contrastare il fenomeno dei licenziamenti illegittimi che purtroppo sono diventati troppo facili e che, a seguito dell'approvazione del *Jobs act* hanno visto un abbassamento delle tutele a favore dei lavoratori. Evidenzia che se il Parlamento non intende affrontare ora tale delicata questione sarà comunque rimessa alla Corte Costituzionale una soluzione, dal momento che sulla questione dei licenziamenti illegittimi è intervenuta un'ordinanza del Tribunale di Roma censurando come l'impianto previsto dal *Jobs act* per il licenziamento ha ridotto in modo non conforme a Costituzione le tutele dei lavoratori, eliminando la reintegra e riducendo eccessivamente le indennità loro riconosciute. Al riguardo evidenzia come si lamenti un doppio vizio di illegittimità, peraltro già evidenziato dalla Corte costituzionale nel 1991 e nel 2005, quando ha affermato la necessità di un principio di adeguatezza del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo. A sostegno della citata giurisprudenza costituzionale cita anche alcuni atti internazionali come ad esempio L'ILO nei quali sono sanciti i medesimi principi di integrità del reintegro. Ribadisce quindi come tale questione debba essere affrontata tempestivamente in quanto attiene a un bene primario di carattere costituzionale

quale in effetti è il diritto al lavoro e le tutele ad esso connesse.

Davide TRIPIEDI (M5S) precisa che il presidente Damiano non ha ritirato l'emendamento della XI Commissione 20.25, ma quello a sua prima firma 20.9, che intende far proprio. Passando al merito di tale proposta emendativa evidenzia di come si tratti di un grave errore del Governo ma anche di un atto di incoerenza del presidente Damiano rispettivamente, per come hanno deciso di disciplinare la questione dell'indennità di licenziamento e per la scelta di ritirare la proposta emendativa. Ritiene pertanto opportuno prevedere un'indennità di licenziamento di importo assai superiore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Falcone 17-*quater*.60 è stato ritirato dal presentatore, che l'identico emendamento 17-*quater*.33 della XIII Commissione si intende respinto per l'Aula. Analogamente, si intende respinto per l'Aula l'emendamento 17-*quater*.2 della XIII Commissione. Avverte altresì che l'emendamento Falcone 17-*quater*.54 è stato ritirato dal presentatore.

Marco MICCOLI (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 19.16, che resta accantonato, per segnalare che esso prevede la proroga di sei mesi dei tavoli di crisi aperti presso il ministero dello sviluppo economico al fine di riconoscere ulteriori prospettive a quei lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali. Si rende conto che l'impegno di spesa previsto nell'emendamento in esame pari a 100 milioni di euro non sia di poco conto ma evidenzia che si tratta di una priorità di cui il Governo dovrebbe tenere conto anche in considerazione del fatto che il Ministero dello sviluppo economico ha già espresso un parere favorevole sulla questione evidenziata.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Marchi

19.33 e Michele Bordo 19.27 sono stati ritirati dai presentatori.

Claudio COMINARDI (M5S) evidenzia che l'emendamento a sua firma 19.8 riguarda migliaia di ausiliari della scuola che, pur contribuendo con il loro lavoro a garantire il diritto all'istruzione, hanno un contratto *part time* verticale ciclico che comprime i loro diritti. Ricorda che lavorano per sette o otto mesi all'anno e per il resto del tempo non percepiscono retribuzione né si vedono riconosciuti contributi a fine pensionistici. Sottolinea che l'emendamento in questione, volto a dare attuazione ad una sentenza della Corte di giustizia, chiede che questi lavoratori vengano assunti con un contratto a tempo indeterminato. Evidenzia peraltro che i molti ricorsi avanzati all'Inps si sono risolti con successo per gli ausiliari e con un danno economico per l'istituto a causa dei risarcimenti dovuti. Nel ricordare che una collega del Partito democratico ha presentato un emendamento di analogo contenuto, a dimostrazione della reale volontà della maggioranza, si chiede quali siano i motivi del parere contrario sull'emendamento in questione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Cominardi 19.8 e Distaso 19.28.

Francesco BOCCIA *presidente e relatore*, prende atto che gli identici emendamenti Cariello 20.5, Leva 20.12, Narduolo 20.19 e Massa 20.20 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti D'Alia 20.7, Ginefra 20.8 e Abrignani 20.18 e gli emendamenti Cera 20.22 e gli identici emendamenti XI Commissione 20.25 e Damiano 20.9, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal deputato Tripiedi.

Francesco BOCCIA *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori ritirano l'emendamento Rostellato 20.10. Avverte che l'identico emendamento XI Commis-

sione 20.1 deve intendersi respinto per l'Aula.

Prende altresì atto che i presentatori ritirano l'emendamento Gribaudo 21.5. Avverte che l'identico emendamento XI Commissione 21.36 deve intendersi respinto per l'Aula.

Avverte inoltre che l'emendamento Camani 21.7, su cui c'è un orientamento in senso favorevole, è temporaneamente accantonato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Melilla 21.19 e Martelli 21.18.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sugli emendamenti a sua firma 21.1 e 21-bis.10, evidenzia come il criterio dell'aspettativa di vita e la successiva riforma Fornero hanno incrementato, nel periodo dal 2010 al 2017, da 60 a 67 anni l'età pensionabile. Nel ricordare che al tema è stato dedicato un ampio dibattito in Commissione Lavoro, con l'approvazione di diverse risoluzioni che hanno richiesto l'abolizione del criterio dell'aspettativa di vita nonché con l'approfondito esame delle proposte di legge su tale tematica. Sottolinea il dato surreale per cui mentre in Parlamento è impegnato in un acceso dibattito per definire i termini della questione, due dirigenti rispettivamente del Ministero del lavoro e del MEF hanno già predisposto il decreto direttoriale che incrementa di 5 mesi il requisito per l'accesso alla pensione. Ricorda a tale proposito che il suo emendamento 21.1 è volto a spostare al 30 giugno 2018 il termine per l'emanazione del decreto direttoriale, nella speranza che a primavera sia insediato un diverso Governo con una linea politica alternativa rispetto alla questione e per consentire al Parlamento di individuare con calma le risorse necessarie. Segnala che la soluzione proposta dal Governo, contrariamente a quanto dichiarato, comporterà che il 93 per cento dei lavoratori dovrà lavorare ulteriori 5 mesi prima di poter andare in pensione. Quanto all'emendamento a sua firma 21-bis.10 l'intervento è volto a sterilizzare per il prossimo

biennio l'applicazione del criterio dell'aspettativa di vita, al fine di restituire la dignità ai lavoratori, sollecitando il voto favorevole dei colleghi in coerenza con quanto deliberato in Commissione Lavoro.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Simonetti 21.1 e 21-bis.10.

Walter RIZZETTO (FdI), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 21-bis.85, ricorda che esso è volto ad includere i lavoratori precoci, rientranti nella cosiddetta « quota 41 », tra le categorie alle quali non si applica l'aspettativa di vita. Esprime il desiderio che la maggioranza venga allo scoperto, considerato che sugli organi di informazione si dichiara favorevole alla soppressione dell'aspettativa di vita. Ricorda che l'opposizione si era detta disponibile a votare in favore dell'emendamento del presidente Damiano, volto ad introdurre elementi di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. Nel sottolineare che il 74 per cento delle persone che vanno in pensione a 62 anni sono per la gran parte lavoratori precoci, evidenzia la volontà del suo gruppo di non gravare con il criterio dell'aspettativa di vita su persone che hanno lavorato e versato contributi per 40 anni, trattandosi per la gran parte di autisti, operai alla catena di montaggio, commessi i quali peraltro percepiranno pensioni non alte. Su tali basi chiede pertanto al viceministro un supplemento di riflessione, considerando che si tratta di un tema rilevante.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) preannuncia fin d'ora che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza per l'esame in Assemblea.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) preannuncia come il collega Marcon la presentazione di una relazione di minoranza per l'esame in Assemblea.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Rizzetto 21-bis.85 e Marcon 21-bis.67.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che gli emendamenti Marguerettaz 21-bis.78 e Fiorio 21-bis.81 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte che l'emendamento XIII Commissione 21-bis.2, identico all'emendamento Fiorio 21-bis.81, deve intendersi respinto per l'Aula.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Prataviera 21-bis.95, La Russa 21-bis.56 e Tripiedi 21-bis.32.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sugli emendamenti a sua firma 21-bis.7 e 21-bis.6, ricorda che, nel dibattito in Senato in occasione dell'esame in prima lettura del disegno di legge di bilancio 2018, il Viceministro Morando ha sottolineato la mancata presentazione di emendamenti di modifica della cosiddetta riforma Fornero come la testimonianza dell'assenza di volontà da parte dei partiti, che pure in altre sedi si sono sempre dichiarati contrari. Evidenziando la non veridicità di tale affermazione, considerato che alla Camera tali emendamenti sono stati presentati, chiede chiarimenti al viceministro in merito alla volontà del Governo di mandare in pensione i cittadini italiani a 67 anni, stabilendo un primato rispetto agli altri Paesi europei. Nel domandarsi quale astio muova il Governo, visto che il sistema pensionistico attuale segue il modello contributivo e non più retributivo, chiede ai deputati del Partito democratico un atto di coerenza in sede di voto di fiducia in Assemblea. Nello stigmatizzare da ultimo il fatto che la riforma del Governo ha prodotto una serie di problematiche prima fra tutte quella relativa agli esodati, a favore dei quali il suo gruppo ha presentato un ulteriore emendamento, respinge l'accusa di populismo in considerazione del fatto che si sta invece intervenendo sul merito delle questioni.

Walter RIZZETTO (FdI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Simonetti 21-bis.7.

Davide TRIPIEDI (M5S) sottoscrive l'emendamento Simonetti 21-bis.7, rilevare che il sistema attuale è caratterizzato da un eccesso di rigidità in uscita e da un eccesso di flessibilità in entrata nel mondo del lavoro, ritiene indispensabile favorire il ricambio generazionale, considerato che sono 20.716 nella sola provincia di Monza e Brianza i lavoratori che hanno più di 41 anni di contributi. Nel sottolineare che si sta parlando della vita delle persone, rileva l'esigenza di abolire la legge Fornero, agevolando l'uscita dal mondo del lavoro di tali persone per favorire l'accesso ai giovani.

Claudio COMINARDI (M5S) rappresenta come non si possa parlare di opposizione populista nei confronti della sua forza politica. Infatti, non solo ha presentato un emendamento analogo a un altro del Partito Democratico sui lavoratori ausiliari della scuola, ma ha anche sottoscritto un emendamento del presidente Damiano sull'indennizzo per i licenziamenti e adesso sottoscrive l'emendamento Simonetti sull'uscita pensionistica. Inoltre, vuole riaffermare che il tema fondamentale che rappresenta un vero e proprio disagio sociale è quello dei lavoratori precoci che non hanno né il requisito anagrafico, né contributivo, per andare in pensione e che rappresentano una mole notevole di forza lavoro attuale. Chiede, quindi, una discussione seria su questi argomenti e sulla sostenibilità del sistema pensionistico.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame al termine della Conferenza dei presidenti di gruppo.

**La seduta termina alle 19.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 17 alle 17.05 e dalle 21.10 alle 21.35.

## ERRATA CORRIGE

A pagina 11 del *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 930 del 15 dicembre 2017, ventottesima riga, sopprimere le parole da: « Francesco BOC-CIA, presidente e relatore » fino a « ritirato ».

A pagina 12, prima colonna, del *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 931 del 16 dicembre 2017, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la trentaduesima riga, aggiungere il seguente intervento:

« Riccardo FRACCARO (M5S) chiede che anche l'emendamento a sua prima firma 3.63 sia accantonato, al fine di un approfondimento della questione. »;

alla trentacinquesima riga, dopo le parole « Pelillo 3.75 » aggiungere le seguenti: « e dell'emendamento Fraccaro 3.63 »;

sopprimere la trentaseiesima e la trentasettesima riga.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 932 del 17 dicembre 2017, a pagina 69, seconda colonna, all'emendamento 119.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 933 del 18 dicembre 2017, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 13, prima colonna, sopprimere le seguenti parole: « Walter RIZ-

ZETTO (FdI), Gianluca PINI (LNA), Barbara SALTAMARTINI (LNA) e Guido GUIDESI (LNA) sottoscrivono l'emendamento Rotta 10.47, come riformulato »;

a pagina 41, prima colonna, quarantatreesima riga, e, seconda colonna, undicesima riga, sostituire la parola: « 2017 » con la seguente: « 2018 »;

a pagina 54, prima colonna, alla terzultima riga, e a pagina 91, seconda colonna, alla quarta riga, nell'emendamento 88-bis.23 del Relatore, al comma 593 devono intendersi premesse le seguenti parole: « Sopprimere i commi 590, 591 e 592. Sostituire il comma 593 con il seguente: »;

a pagina 63, seconda colonna, quarantaduesima riga, sostituire la parola: « 2017 » con la seguente: « 2018 »;

a pagina 64, prima colonna, undicesima riga, sostituire la parola: « 2017 » con la seguente: « 2018 »;

a pagina 74, seconda colonna, prima riga, nell'emendamento Gelli 41.65 (*nuova formulazione*), le parole: « il Fondo » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « i Fondi contrattuali »;

a pagina 75, prima colonna, alla settima riga, sostituire le parole: « 1° gennaio 2019 » con le seguenti: « 1° gennaio 2020 » e alla quarantaquattresima riga, dopo le parole: « 42. 34. » inserire le seguenti: « (*Nuova formulazione*) »;

a pagina 93, seconda colonna, dalla ventisettesima alla trentunesima riga, e a pagina 94, seconda colonna, dalla quarantaquattresima alla quarantottesima riga, negli identici emendamenti Laffranco 90.53 (*nuova formulazione*) e Sani 90.59 (*nuova formulazione*), il secondo periodo del comma 621-novies deve intendersi soppresso.

## ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI 36.81, 36.82, 41.166, 53.61, 80.36, 97.42, 101-quarter.310, 101-quarter.315, 101-quarter.316, 119.5 e Tab. 4.3 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Al capoverso 171-bis, al primo periodo, dopo le parole: n. 159, inserire le seguenti: alla quale si provvede, nel limite delle unità di personale che residuano a seguito dell'espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli di cui al comma 3 dell'articolo 113-bis del medesimo decreto legislativo, mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

**0. 36. 81. 3.** Speranza, Albini, Melilla, Capodicasa.

*Al capoverso 171-bis, sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 10.000 unità.*

**0. 36. 81. 2.** Palese.

*Al capoverso 171-bis sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 20 unità e le parole: fino a un massimo di 20 unità con le seguenti: fino ad un massimo di 5 unità.*

**0. 36. 81. 1.** Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

*Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:*

*171-bis. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113,*

comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

**36. 81.** Il Relatore.

*Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione di pre-*

sidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.

**\*0. 36. 82. 1.** Verini, Miotto.

*Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole:* anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.

**\*0. 36. 82. 3.** Tancredi.

*Al comma 171-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per le finalità di cui al presente comma continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.

**0. 36. 82. 2.** Speranza, Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:*

171-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze connesse al numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.

**36. 82.** Il Relatore.

*All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole:* Per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario correlato alla spesa farmaceutica ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

**0. 41. 166. 2.** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole:* per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

**0. 41. 166. 3.** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole:* per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario,.

**0. 41. 166. 4.** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento del Relatore 41.166, sostituire la parola:* 2014 con la seguente: 2004.

**0. 41. 166. 5.** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento 41.166, aggiungere, in fine, le parole:*

*Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:*

260-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del ministro della salute del 18 ottobre 2012, pubblicato come supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2013.

**0. 41. 166. 1.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:*

251-bis. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.

**41. 166.** Il Relatore.

*All'emendamento 53.61, capoverso 333-ter, dopo le parole: è attribuita aggiungere le seguenti: con laurea L19 e.*

**0. 53. 61. 4.** Iori.

*All'emendamento 53.61, capoverso 333-quinquies, sopprimere la lettera c).*

**0. 53. 61. 1.** Marzana.

*All'emendamento 53.61, dopo il capoverso 333-octies, aggiungere il seguente:*

333-octies. Al fine di incentivare l'assunzione delle figure professionali di cui ai commi da 333-bis a 333-octies all'interno

delle scuole, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo denominato « Fondo per l'implemento degli educatori e dei pedagogisti nelle scuole », con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

**0. 53. 61. 2.** Marzana.

*Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:*

333-bis. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

333-ter. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita ai sensi delle disposizioni del decreto legisla-

tivo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

*333-quater.* La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

*333-quinquies.* In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma *333-ter*, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

*a)* inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

*b)* svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*c)* diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

*333-sexies.* Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma *333-bis*, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

*333-septies.* I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche in ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

333-octies. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

333-novies. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 333-bis a 333-octies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**53. 61.** Il Relatore.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 1, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 5.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 1, sostituire la parola: sintetica, con le seguenti: esauritivi e completi.*

**0. 80. 36. 1.** Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 2, sopprimere le parole: e in maniera concisa le informazioni essenziali.*

**0. 80. 36. 2.** Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 2, aggiun-*

*gere, in fine, le parole: nonché delle motivazioni non accolte esposte dalle parti.*

**0. 80. 36. 6.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, sopprimere il comma 3.*

**0. 80. 36. 7.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, sopprimere il comma 554-ter.*

**0. 80. 36. 8.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-ter, capoverso articolo 88-bis, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 3.** Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

*All'emendamento 80.36 al comma 554-quater, capoverso «ART. 135-bis», sopprimere le seguenti parole: sintetica, alla rubrica sostituire la parola: sinteticità con la seguente: chiarezza.*

**0. 80. 36. 10.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*Al comma 554-quater, capoverso articolo 135-bis, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 4.** Simonetti, Saltamartini, Guidesi, Molteni.

*All'emendamento 80.36 al comma 554-ter, capoverso « ART. 88-bis », alla rubrica sostituire la parola: sinteticità con la seguente: chiarezza e, al comma, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 9.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Dopo il comma 554, inserire i seguenti:*

554-bis. Dopo l'articolo 124 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « ART. 124-bis. Redazione degli atti. – 1. Gli atti del procedimento sono redatti in forma chiara e sintetica.

2. Il giudice, nella motivazione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, ove prevista, espone in ordine logico e in maniera concisa le informazioni essenziali e le ragioni giuridiche della decisione, anche mediante riferimento a precedenti conformi, dando conto delle norme e dei principi di diritto applicati.

3. I medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla redazione delle richieste, delle memorie e delle istanze delle parti ».

554-ter. Dopo l'articolo 88 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « ART. 88-bis. Principio di sinteticità degli atti di parte. – Le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica ».

554-quater. Dopo l'articolo 135 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « Art. 135-bis. Principio di sinteticità dei provvedimenti – Il giudice redige i provvedimenti in maniera chiara e sintetica ».

**80. 36.** Il Relatore.

*All'emendamento 97.42 dopo le parole: Rai-Radiotelevisione Italiana Spa inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2018, provvede al proprio mantenimento economico senza ricorrere alle entrate derivanti dal canone di abbonamento alla televisione di cui al regio decreto-legge 21*

febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995. La Rai – Radiotelevisione italiana Spa, a decorrere dall'anno 2018, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. A copertura degli oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla

spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019. A copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 644, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**0. 97. 42. 1.** Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

*All'emendamento 97.42 sostituire le parole: nella graduatoria 2015 con le seguenti: nelle graduatorie 2013 e 2015.*

**0. 97. 42. 4.** Boccadutri.

*All'emendamento 97.42, aggiungere, in fine, le parole: vista la consuetudine aziendale del recente passato, e l'alto prestigio dell'istituto, si impegna a valorizzare internamente le risorse che provengono dalla Scuola di Giornalismo di Perugia, per l'esplicito indirizzo radiotelevisivo della scuola e per lo spirito di servizio pubblico che la ispira, partecipando l'azienda attivamente alla sua gestione e al suo finanziamento.*

**0. 97. 42. 3.** Latronico.

*All'emendamento 97.42 aggiungere, in fine, le parole: è fatto obbligo per la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per le altre società televisive di stipulare contratti*

giornalistici per i dipendenti che compiono in video e che effettuano interviste.

**0. 97. 42. 2.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Al comma 644, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;, inserire le seguenti: pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nella graduatoria 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei.*

**97. 42.** Il Relatore.

*All'emendamento 101-quater.310 aggiungere in fine le parole: A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.*

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: -2.000.000.000;

CS: -2.000.000.000.

2019:

CP: -2.000.000.000;

CS: -2.000.000.000.

2020:

CP: -2.000.000.000;

CS: -2.000.000.

**0. 101-quater. 310. 1.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 101-quater.310 al capoverso 657-bis, sostituire, le parole: , 2016-2017 e 2017-2018, con le seguenti: , 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.*

**0. 101-quater. 310. 3.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Paglia.

*Dopo il comma 675, inserire il seguente:*

675-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».

**101-quater. 310.** Il Relatore.

*All'emendamento 101-quater.315 al capoverso 1-bis sostituire le parole: 9 febbraio 2019 con le seguenti: 1° gennaio 2025.*

**0. 101-quater. 315. 1.** Di Gioia, Colomba, Mongiello.

*All'emendamento 101-quater.315 sopprimere il capoverso « 1-ter ».*

**0. 101-quater. 315. 2.** Di Gioia, Colomba, Mongiello.

*Al comma 673, aggiungere la seguente lettera:*

c) all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, si applicano a decorrere dal 9 febbraio 2019.

1-ter. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1-bis è abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

1-quater. Le confezioni dei medicinali destinate alla vendita o alla distribuzione prima della data di cui al comma 1-bis possono essere immesse sul mercato, distribuite e fornite al pubblico fino alla loro data di scadenza ».

**101-quater. 315.** Il Relatore.

*All'emendamento 101-quater.316 dopo il comma 675, aggiungere il seguente:*

675-bis. All'articolo 9-quater del decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per l'anno 2017 » e: « per l'anno 2017 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « nell'anno 2018 » e: « per l'anno 2018 ».

**0. 101-quater. 316. 1.** Fantinati, Vallasca, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

*Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:*

Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno dei due anni ».

**101-quater. 316.** Il Relatore.

*All'emendamento 119.5 sostituire il primo periodo con il seguente:* Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a corrispondere alle regioni che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale entro il 31 dicembre 2017, in quota parte ed entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, le

somme necessarie a fronteggiare le spese sostenute dalle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

**0. 119. 5. 1.** Tino Iannuzzi, Antezza, Covello, Bruno Bossio, Placido, Oliverio.

*All'articolo 18, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

**119. 5.** Il Relatore.

*All'emendamento Tab. 4.3 del Relatore, premettere le seguenti parole: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -1.500.000

*Conseguentemente:*

a) *nella parte dispositiva, sostituire le parole: CP +1.000.000; CS +1.000.000 con le seguenti: CP +1.500.000; CS + 1.500.000;*

b) *sopprimere la parte consequenziale.*

**0. Tab. 4. 3. 1.** Prestigiacomò.

*All'emendamento TAB 4.3 dopo le parole: delle organizzazioni inserire le seguenti: azione Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (53.2) (10.8.1).*

**0. Tab. 4. 3. 2.** Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Rondini.

*All'emendamento TAB 4.3 sostituire le parole da: programma 3.1 fino a: delle organizzazioni con le seguenti: programma 3.2 Trasferimenti assistenziali ad enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva.*

**0. Tab. 4. 3. 4.** Rondini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

*Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:*

2018

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2018

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000.

**Tab. 4. 3.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« 8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\*3. 242. (Nuova formulazione) Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani, Cenni, Valiante, Mongiello, Dallai, Donati, Borghi, Carnevali, Giorgetti, Prestigiaco, Palese, Scuvera.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« 8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\*39. 90. (Nuova formulazione) Fanucci, Camani, Berlinghieri, Patrizia Maestri, Capone.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« 8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\* 39. 33. (Nuova formulazione) Milanato.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« 8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , non-

ché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\* **39. 56.** *(Nuova formulazione)* Taglialata, Rampelli.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« *8-bis.* All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\* **39. 93.** *(Nuova formulazione)* Abrignani.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« *8-bis.* All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\* **39. 92.** *(Nuova formulazione)* Fauttilli.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« *8-bis.* All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\* **39. 98.** *(Nuova formulazione)* Cenni, Scuvera.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« *8-bis.* All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo

le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\* **39. 101.** (Nuova formulazione) De Mita.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

*12-ter.* Al fine dell'attuazione del comma 12-*bis* è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo

inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.

*Conseguentemente:*

*il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;*

*alla tabella B, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000.

**\*\*3-bis. 24** (Nuova formulazione) Rea-lacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività

di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

**12-ter.** Al fine dell'attuazione del comma **12-bis** è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.

*Conseguentemente:*

*il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;*

*alla tabella B, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000.

**\*\*3-bis. 28.** (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli.

*Sostituire i commi 141 e 142 con i seguenti:*

**141.** L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età

ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

**142.** L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 141, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 141, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di euro per l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideeterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2019 e di 201,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

**29-quater. 26.** (Nuova formulazione) Lupi, Tancredi, Alberto Giorgetti, Palessi.

*Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:*

**144-bis.** All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000,00 euro. ».

**144-ter.** La disposizione di cui al comma **144-bis** acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 92,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 132,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 119,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

**30-bis. 8.** (Nuova formulazione) Preziosi, Marchi, Carra, Scuvera, Fabbri, Brugnoretto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Da Villa, Cinzia Maria Fontana, Rubinato, Taricco, Prestigiaco, Mellilla.

Dopo il comma 313 aggiungere i seguenti:

313-bis. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

313-ter. Per le finalità di cui al comma 313-bis, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018.

313-*quater*. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

313-*quinquies*. Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

318-*sexies*. Ai fini di cui al comma 318-*quinquies*, si intende per:

a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 313-*quinquies*;

b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

313-*septies*. La violazione del divieto di cui al comma 313-*quinquies* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 313-*quinquies* oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:

2018: – 250.000.

**51. 29.** (Nuova formulazione) Realacci, Borghi, Misiani, Mariani, Braga, Bergonzi, Cominelli, Giovanna Sanna, Gadda, Valiante, Stella Bianchi, Zardini, Carrescia, Marroni, Tino Iannuzzi, Terzoni, Micillo, De Rosa, Zolezzi, Daga, Cristian Iannuzzi, Castiello, Vella, Pellegrino, Zaratti, Pastorelli,

Prestigiacomò, Palese, Alberto Giorgètti, Brugnerotto, Caso, Castelli, Carriello, D'Incà, Vignaroli, Rizzetto, Scotto, Melilla, Albini.

*Al comma 325, primo periodo, sostituire la parola: « cento » con la seguente: « duecento » e al secondo periodo le parole: « 40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020 » con le seguenti: « 80 unità nel 2018, 60 nel 2019 e 60 unità nel 2020 »;*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 327 aggiungere i seguenti:*

*327-bis.* Al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di infrastrutture e di garantire l'assolvimento degli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici e presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 70 unità di personale, in prevalenza di profilo tecnico, da inquadrare nel livello iniziale della Terza area. Le assunzioni sono ripartite nel triennio nella misura di 28 unità nell'anno 2018, di 21 unità nell'anno 2019 e per 21 unità nell'anno 2020.

*327-ter.* Le assunzioni di cui al comma 327-bis sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2018. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

*327-quater.* In attuazione dei commi 327-bis e 327-ter, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*327-quinquies.* Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 327-bis, pari a 2.690.100 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000 per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno 2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016 e all'importo di euro 9.309.900 a decorrere dall'anno 2020 »

*al comma 332: dopo le parole: urgenti misure organizzative inserire le seguenti: per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi e;*

*alla lettera h-bis) sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le seguenti: per l'anno; dopo la lettera h-bis) aggiungere le seguenti:*

*h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;*

*h-quater) a decorrere dall'anno 2020: 73.491.338,29;*

*al comma 380 sostituire le parole: di euro 11.537.000 per l'anno 2018, di euro*

12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti*: di euro 13.074.000 per l'anno 2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro 17.686.000 a decorrere dall'anno 2020;

*alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*alla voce*: Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 1.946.850;

2020: – 3.893.700.

*alla voce*: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2018: – 1.076.040;

2019: – 1.883.070.

**52. 10.** *(Nuova formulazione)* Carnevali.

*Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:*

*327-bis.* Per interventi urgenti nella città di Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019.

Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al periodo precedente sono portati in pre deduzione dalla quota da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

**52. 1.** *(Nuova formulazione)* Antezza, Covello, Vico, Palese, Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Melilla, Albini, Scotto, Latronico.

*Dopo il comma 374, inserire il seguente:*

*374-bis.* Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi Capi dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce*: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 7.000.000;

2019: – 7.000.000;

2020: – 7.000.000.

**\*58. 80.** *(Nuova formulazione)* Alberto Giorgetti, Palese.

*Dopo il comma 374, inserire il seguente:*

*374-bis.* Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di am-

ministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi Capi dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 7.000.000;  
2019: – 7.000.000;  
2020: – 7.000.000.

**\*58. 36.** (Nuova formulazione) Tancredi.

*Dopo il comma 374, inserire il seguente:*

374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi Capi dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 7.000.000;  
2019: – 7.000.000;  
2020: – 7.000.000.

**\*58. 10.** (Nuova formulazione) Giulietti, D'Inca, Melilla, Albini, Scotto.

*Dopo il comma 384, inserire i seguenti:*

384-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un'emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

384-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 384-bis, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono essere fruiti, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**384-quater.** Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 384-ter gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.

**384-quinquies.** Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 384-bis e 384-ter, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa, nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.

**59. 32.** (Nuova formulazione) Gutgeld.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

**633-bis.** Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

**633-ter.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale

revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

**633-quater.** Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 12.** (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Gasparini, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano, Carra, Scuvera, Fabbri.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

**633-bis.** Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari

di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 49.** *(Nuova formulazione)* Cirielli.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari

di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 33.** *(Nuova formulazione)* Venittelli.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari

di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 48.** (Nuova formulazione) Sottanelli, Galati.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari

di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 39.** (Nuova formulazione) Ciracì, Latronico.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari

di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 6.** (Nuova formulazione) Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 16.** (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 28.** *(Nuova formulazione)* Pastorelli, Locatelli, Marzano.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 31.** *(Nuova formulazione)* Lavagno.

All'articolo 1, dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:

668-bis. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

668-ter. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a valere sulle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

668-quater. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.

**\*\*101-quater. 271.** (Nuova formulazione)  
Tancredi.

All'articolo 1, dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:

668-bis. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché

al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

*668-ter.* Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a valere sulle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*668-quater.* Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce « Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite mas-

simo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.

**\*\*101-quater. 305.** *(nuova formulazione)*  
Alberto Giorgetti.

*All'articolo 1, dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:*

*668-bis.* In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'e-

conomia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**668-ter.** Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a valere sulle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**668-quater.** Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce « Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione

della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.

**\*\*101-quater. 34. (nuova formulazione)**  
Giulietti.

*Dopo il comma 374 aggiungere il seguente:*

**374-bis.** Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli stessi enti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.

**58.76 (Nuova formulazione)** Iacono.

*Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:*

**70-bis.** Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con dotazione

per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalità:

a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate;

b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;

c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo, con particolare riguardo all'importazione da Paesi esterni all'Unione europea;

d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi;

e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa dell'ambiente;

f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2018.*

**17-ter. 8.** *(Nuova formulazione)* Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Rizzetto, Melilla.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legisla-

tivo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».

104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale.

104-*quater*. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

« 302. A decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile ».

104-*quinquies*. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**24. 26.** (*Nuova formulazione*) Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gneccchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri, Fabbri.

*Dopo il comma 110 aggiungere il seguente:*

110-*bis*. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso è versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma ».

*Conseguentemente dopo il comma 114, aggiungere il seguente:*

114-*bis*. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**25. 13.** (*Ulteriore nuova formulazione*) Piazzoni, Giacobbe, Covello, Pillozzi, Riбаudo, Carnevali, Lenzi, Amato, Capone, Grassi, Casati, D'Incecco, Beni, Mariano, Miotto, Patriarca, Sbroolini, Piccione, Paola Boldrini, Scuvera, Galati, Culotta.

*Dopo il comma 316 inserire il seguente:*

316-*bis*. ItaliaMeteo svolge le attività di cui al comma 316 anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 322.

*Conseguentemente:*

*al comma 322, primo periodo, sostituire le parole da:* e la stipula di apposite convenzioni *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale per la protezione

dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico;

*dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:*

324-ter. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale

e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

**51. 31.** *(Nuova formulazione)* Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Michele Bordo.